

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

Agenzia delle Entrate - rappresentata dal Dott. Carlo Palumbo, nella sua qualità di Direttore Regionale delle Marche per la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno,

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ascoli Piceno, rappresentata dal Dott. Michele RENZO, nella sua qualità di Procuratore della Repubblica

Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Ascoli Piceno, rappresentata dal Colonnello Massimo Patrizio Paoluzi, nella sua qualità di Comandante Provinciale

PREMESSO CHE

- la disposizione di cui all'art. 8 del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito dalla Legge 26 Aprile 2012 n. 44, rende fondamentale la comunicazione tra Procura della Repubblica, Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, correlando la rilevanza tributaria di determinate condotte delittuose all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o, comunque, all'emissione da parte del giudice del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 424 del Codice di procedura penale, ovvero della sentenza di non luogo a procedere (ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice) per prescrizione del reato;
- con la circolare n. 32/E, del 3 agosto 2012, la Direzione Centrale Accertamento ha confermato che *"al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra l'Autorità giudiziaria e l'Amministrazione finanziaria è necessario che le Direzioni competenti provvedano alla definizione di idonee forme di collaborazione con le Procure dei territori di competenza, al fine di Coordinare e raccordare l'operato con quello degli organi giurisdizionali"*;
- il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo penale, anche se hanno ad oggetto i medesimi fatti, rispondono ad una differente disciplina nel regime probatorio;
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede, all'art. 36, che *"i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria, che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono*

configurarsi come, violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli” e, all'art. 33, che la Guardia di Finanza "inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria”;

- *il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'art. 63, prescrive che “La Guardia di Finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, precedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria” ;*
- *per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, va considerata persona offesa dei reati tributari e come tale nei procedimenti penali può esercitare i diritti e le facoltà di cui all'art. 90 c.p.p.;*
- *come, altresì, precisato dalla Direzione Centrale Accertamento con la Direttiva del 31 marzo 2011, n. 51554, il personale dell'Agenzia è sprovvisto della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, talché tale attività resta di esclusiva competenza della Guardia di Finanza e degli altri organismi di Polizia Giudiziaria.*

CONSIDERATO CHE

- al fine di assicurare una efficiente azione amministrativa di contrasto alle violazioni tributarie appare necessaria una cooperazione tra L'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno in modo da garantire un costante scambio di informazioni;
- che tale scambio possa fornire **puntuale e pertinente supporto al procedimento penale;**

LE PARTI CONVENGONO

1. di creare una rete di referenti (funzionari dell'Agenzia delle Entrate, personale addetto alla Sezione di PG –Aliquota Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica e referenti individuati dal Comando Provinciale della Guardia di

Finanza) al fine di favorire una costante e riservata comunicazione di notizie e documenti di reciproco interesse.

2. I referenti incaricati dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, ognuno per la parte di propria competenza, potranno fornire ogni utile informazione con l'esatta cognizione delle fattispecie segnalate, nei casi in cui le stesse presentino profili tecnici particolarmente complessi.
3. Lo scambio delle informazioni sullo stato dell'iter amministrativo dell'accertamento, del contenzioso e sull'eventuale definizione degli atti, relativamente a procedimenti amministrativi che abbiano comportato una Comunicazione di Notizia di Reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, nonché sullo stato dell'iter del procedimento penale relativamente a denunce inoltrate dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno potranno avvenire tramite posta elettronica sui seguenti indirizzi:
 - a. agenziaentrate.procura.ascolipiceno@giustizia.it;
 - b. dp.AscoliPiceno.procura@agenziaentrate.it;
 - c. ap115.protocollo@gdf.it.
4. Nell'ambito di procedimenti penali instaurati a seguito di denunce o notizie di reato non provenienti da Uffici dell'Agenzia delle Entrate, gli eventuali approfondimenti istruttori, necessari per determinare le basi imponibili e quantificare l'ammontare delle imposte dovute, potranno essere affidati alla Guardia di Finanza, previo coordinamento con l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
5. In particolare, stante la recente modifica apportata al comma 4 bis dell'art 14 della Legge n. 537 del 1993, come disposto dall'art. 8 del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito dalla Legge 26 Aprile 2012 n. 44, l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero sarà comunicato, ove possibile, all'ente originante la CNR, in considerazione del fatto che tale provvedimento costituisce il presupposto per procedere all'emissione dell'atto impositivo, volto al disconoscimento della deducibilità fiscale dei componenti negativi di reddito, direttamente collegati alla produzione di ricchezza criminale;
6. La Procura della Repubblica agevererà, compatibilmente con il segreto istruttorio, il rilascio dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ex art. 52 del DPR n. 633 del 1972, utilizzando per la richiesta preventiva il modello **allegato 1**;
7. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nel caso di violazioni alle norme di cui al D.lgs 10 marzo 2000, n. 74, provvederanno:
 - a. ad inviare le C.N.R. secondo lo schema in **allegato 2**, rimandando a contatti diretti tra i referenti di cui al punto 1. l'eventuale definizione di ulteriori elementi utili al puntuale esercizio dell'azione penale;
 - b. a fornire le informazioni patrimoniali sulle persone denunciate al fine di permettere alla Procura della Repubblica di assumere le valutazioni in ordine ad ipotesi di sequestro preventivo ai fini di una confisca per equivalente ex art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007;
 - c. a fornire informazioni, per determinati casi, su eventuali adesioni da parte del contribuente a procedure conciliative o di adesione

all'accertamento previste dalle norme tributarie in maniera da consentire alla Procura della Repubblica di valutare correttamente eventuali istanze ex art. 444 c.p., così come previsto dall'art. 13-bis del D.lgs 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dall'art.2, comma 36-vicies semel del D.L. 13 agosto 2011 nr. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 nr. 148.

Ascoli Piceno, 03 luglio 2013

Per l'Agenzia delle Entrate
Direzione Prov.le di Ascoli Piceno
Il Direttore Regionale delle Marche
Dott. Carlo PALUMBO*

Per la Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Ascoli Piceno
Il Procuratore Capo
Dott. Michele RENZO*

Per la Guardia di Finanza
Comando Prov.le di Ascoli Piceno
Il Comandante Provinciale
Col. Massimo Patrizio PAOLUZI*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993